



# COMUNE DI CAPODRISE

## PROVINCIA DI CASERTA

PROT. N. 9937 DEL \_\_\_\_\_

ORDINANZA N. 10 DEL 9-6-2022

**OGGETTO:** DIVIETO DI POSA DI VASI DI FIORI, LUMINI ED ALTRI ORNAMENTI POSTI DAI CONCESSIONARI SUI MARCIAPIEDI, DAVANTI AI LOCULI CIMITERIALI E NELLO SPAZIO RISERVATO AL PASSAGGIO PEDONALE E/O CON SCALE.

### IL SINDACO

**Considerato** che nel Cimitero Comunale si riscontra sui marciapiedi, davanti ai loculi cimiteriali e nello spazio riservato al passaggio, il deposito di vasi di fiori, lumini ed altri ornamenti che cagionano disagi nell'utilizzo di apposite scale oltre che danni alle lapidi dei loculi posizionati nelle file superiori.

**Dato Atto** che gli avvisi relativi a tale problematica sono stati in passato affissi presso il civico cimitero ed in molti casi disattesi;

**Ritenuto** necessario adottare apposito provvedimento atto a garantire l'ordine e il rispetto della sacralità del luogo, la sicurezza del personale addetto a manutenzioni e/o tumulazioni e dei congiunti dei defunti che devono utilizzare le scale per la posa dei fiori e pulizia dei loculi posizionati nelle file superiori;

**Ritenuto altresì** che la collocazione dei vasi di fiori e lumini è da ritenersi ammessa unicamente in occasione di una nuova sepoltura, solo temporaneamente in attesa della collocazione della lapide definitiva ed in odio da creare il minimo pregiudizio possibile alle sepolture limitrofe ed ai servizi cimiteriali in genere, nonché nei giorni corrispondenti al 1 e 2 novembre di ogni anno solare;

**Visto** il Regolamento di Polizia Mortuaria;

**Visto** l'art. 50 del D. Lvo n. 267 del 18/08/2000;

### ORDINA

- 1) Il divieto di posa di vasi di fiori, lumini e altri ornamenti sui marciapiedi e spazi antistanti i loculi cimiteriali e in tutti i corridoi esistenti all'interno del cimitero comunale;
- 2) La collocazione di vasi e lumini è ammessa unicamente:
  - a) In occasione di nuova sepoltura, solo temporaneamente, per un periodo massimo di giorni 15 dalla tumulazione del feretro;
  - b) In occasione delle festività di tutti i Santi e di Commemorazione dei defunti corrispondenti al 1 e 2 novembre di ogni anno solare;
- 3) Il Responsabile dei servizi cimiteriali avvalendosi del Corpo di Polizia Locale e degli addetti al Servizio Manutentivo del Comune vigilerà sul rispetto della presente disposizione e, in caso di violazione, lo stesso è autorizzato a disporre la rimozione e lo smaltimento d'ufficio di fiori, lumini ed altri eventuali ornamenti.

### AVVERTE

- fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs 267/2000;

- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione;

**DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia notificata a:

- Responsabile Area Tecnica Settore LL. PP. E Cimitero Ing. Ernesto Palermi;
- Custode Cimitero – Sig. Domenico Cecere;
- Comandante Polizia Locale – Dott. Clemente Piccolo

**DISPONE ALTRESI'**

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- Pubblicazione su sito web del Comune di Capodrise;
- Affissione all'ingresso del Cimitero Comunale di Capodrise

Le Forze dell'Ordine sono incaricate alla esecuzione della presente Ordinanza.

Capodrise, li 09 giugno 2022

Il Sindaco  
PROF. VINCENZO NEGRO

